



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 0427

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016 n. 414, del 21 novembre 2016, n.415, nonché del 29 novembre 2016, n. 418, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici





Presidenza del Consiglio dei Ministri

che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 5, del sopra citato decreto-legge n. 205/2016, che prevede la possibilità di autorizzare la proroga, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, dei rapporti di lavoro a tempo determinato, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche in essere presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza;

RAVVISATA la necessità di provvedere, in attuazione del citato articolo 4, comma 5, ad autorizzare la proroga dei contratti di lavoro sopra menzionati in essere, alla data del 11 novembre 2016, presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che ne abbiano fatto espressa e motivata richiesta;

VISTA la nota dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2016;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTE le note del Ministero della Salute del 22 e 23 novembre 2016;

VISTA la nota della regione Abruzzo del 17 novembre 2016;

VISTO il DPCM 5 febbraio 2016 con cui, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni, è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2016-2018, di cui il Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità 2016-2018 costituisce parte integrante;

ACQUISITA l'intesa della Regione Abruzzo;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1

(Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

1. Al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 205/2016 citato in premessa, il medesimo è autorizzato a prorogare, in deroga alla normativa vigente, e fino alla scadenza dello stato di emergenza in rassegna, i contratti di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche relativi al personale direttamente impegnato nella gestione delle attività conseguenti agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, sorti o stipulati ai sensi degli articoli 48, comma 2, e 50, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, in essere alla data dell'11





Presidenza del Consiglio dei Ministri

novembre 2016, nonché gli incarichi conferiti, fino al 31 dicembre 2016, a consulenti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per le medesime finalità, ed alle medesime condizioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
 - ai contratti a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni UE, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai contratti di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche sorti e stipulati rispettivamente con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali del Lazio e della Toscana, dell'Umbria e delle Marche e dell'Abruzzo e del Molise ai sensi dell'articolo 15-*octies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale direttamente impegnato nella gestione delle attività conseguenti agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza;
 - ai contratti a tempo determinato stipulati dalla regione Abruzzo ai sensi della legge regionale n. 53 del 14 novembre 2012, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni UE, per il personale direttamente impegnato nella gestione delle attività conseguenti agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, anche in deroga ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Alle iniziative di cui alla presente ordinanza le amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono a valere sulle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, nei limiti specificati nelle note richiamate in premessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e rispettivamente nella misura di euro 188.841,00 per il comma 1, di euro 7.921.152,00 per il comma 2 primo alinea, e di euro 612.546,00 per il comma 2, secondo alinea.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

(Disposizioni in materia di adempimenti in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni)

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno della struttura dipartimentale in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, i termini previsti, in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni per gli adempimenti di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e al Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità 2016-2018 in scadenza durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato il 25 agosto 2016, sono rinviati, per il Dipartimento della protezione civile, al trentesimo giorno successivo al termine del medesimo stato di emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 0 DIC. 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

Fabrizio Curcio

